



Ministero della Cultura

Direzione Generale Archivi
Archivio di Stato di MATERA

DETERMINA

OGGETTO: Affidamento diretto, art. 50 comma 1 lett. b) d.lgs. 36 del 31/03/2023 – fornitura del servizio di energia elettrica per l'Archivio di Stato di Matera - Codice Univoco (IPA): CNRSFQ

IL DIRETTORE

VISTA la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.59*", d'ora in poi, anche soltanto, il "*Ministero*";

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Codice dei beni culturali e del Paesaggio*", d'ora in poi, anche soltanto, il "*Codice*";

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 "*Regolamento di organizzazione del Ministero per le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni, recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO in particolare art. 17 del D.lgs. 36/2023, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti prima dell'avvio dell'affidamento individuano "*gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

CONSIDERATO che l'erogazione dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e telefonia, rappresentano esigenze indispensabili per l'esercizio di un'attività nell'esercizio pubblico e pertanto il procedimento di scelta del fornitore deve garantire il rispetto dei principi di efficacia e congruità dell'atto rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico;

TENUTO CONTO che sussiste l'obbligo per gli uffici di dare continuità nella erogazione dei servizi senza i quali viene meno l'interesse pubblico;

PRESO ATTO CHE la continuità nell'erogazione dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e telefonia vanno a coniugare il principio della tempestività e quindi l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

PRESO ATTO della condizione contrattuale del servizio di energia elettrica da parte di ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a. Casella postale 1100 – Potenza per il normale funzionamento degli uffici;

CONSIDERATA la necessità indifferibile e l'urgenza di dare seguito alla fornitura di energia elettrica necessario per garantire il normale funzionamento dell'ufficio;

VISTI gli artt. 76, comma 3 let. C) e 140 del D.Lgs 36/23;

RITENUTO che la situazione costituisca circostanza di urgenza che impone l'adozione di procedure di affidamento spedite e veloci, idonee a garantire il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico;

VALUTATO che, qualora in corso d'opera dovessero emergere situazioni di irregolarità tali da determinare il mancato possesso o il venir meno dei requisiti d'ordine generale di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs 36/23 da parte della ditta incaricata e/o si dovessero definire le condizioni che rendono insicuri i servizi di manutenzione in questione, questo Ufficio si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza riconoscere alcun indennizzo

all'impresa affidataria

VISTO l'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36 del 2023, il quale prevede che:

"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

VISTO l'art. 1 comma 450, primo capoverso, della legge n. 296 del 2006 e ss.mm.ii che prevede: *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";*

VISTE le Linee guida n. 4 dell'Autorità nazionale anticorruzione, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*, approvate con Delibera n. 1097/2016, e aggiornate al D.lgs. n. 56/2014, con Delibera n. 206/2018;

VISTO il regolamento CE n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, *"recante modifica del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) e delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle procedure per gli appalti pubblici, per quanto riguarda la revisione del CPV"*;

VISTO il libro I parte II del Codice degli Appalti sulla *digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti* ed in particolare gli artt. 19 comma 3 e 25 comma 2 in virtù del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno l'obbligo di svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici solo per il tramite di piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD);

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.1.2024, avente ad oggetto *"indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti"* in virtù del quale l'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024;

DATO ATTO che L'Archivio di Stato di Matera, è iscritta all'anagrafe di cui all'art. 33 *ter* del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221;

VISTA la delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione *"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023"* che fissa l'entità dei contributi da versare all'Anac;

VISTO Il libro I "Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione", Parte I "Principi generali" e Parte II "Della Digitalizzazione" (artt. 1 – 36) del D.lgs n. 36 del 31/03/2023;

1. Il libro II "Dell'appalto" del D.lgs n. 36 del 31/03/2023 e nello specifico:

- a) la Parte I "Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee" (artt. 48 – 55) del D.lgs n. 36 del 31/03/2023;
b) la Parte III "Dei soggetti", Titoli I "Le stazioni appaltanti" (artt. 62 – 64) del D.lgs n. 36 del 31/03/2023;
la Parte V "Dello svolgimento delle procedure" (art. 77 – 137) del D.lgs n. 36 del 31/03/2023;

DATO ATTO che l'Archivio di Stato di Matera rientra nel novero dei soggetti obbligati a fare ricorso al MEPA per gli acquisti superiori a 5.000 € ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria;

DATO ATTO che per procedere all'affidamento oggetto della presente delibera non è stata richiesta l'acquisizione del CIG semplificato e che, tenuto conto degli importi dell'affidamento, non occorre procedere al versamento di alcun contributo trattandosi di procedura esente;

DATO ATTO che il presente atto, in applicazione dell'art. 28 del D.Lgs 36/23 verrà trasmesso alla Banca dati Nazionale dei contratti pubblici attraverso le apposite piattaforme digitali e pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Archivio di Stato di Matera;

DETERMINA

di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, all'affidamento diretto del servizio di fornitura dell'energia elettrica alla società **ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE s.p.a.**, casella postale 1100 – Potenza, C.F. 09633951000 e partita IVA nr. 15844561009 per un periodo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 per una spesa complessiva stimata di € 1.100,00 (millecento/00) oltre IVA.

Si dà atto che la spesa relativa a tale affidamento graverà sul capitolo del funzionamento.

ARCHIVIO DI STATO
MATERA
DIRETTORE
Rag. Pietro Sannelli

